

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1991

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi

(91/226/CEE)

(GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2006/96/CE del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	81	20.12.2006
► <u>M2</u>	Direttiva 2010/19/UE della Commissione del 9 marzo 2010	L 72	17	20.3.2010

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241 L 1	21 1	29.8.1994 1.1.1995
► <u>A2</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea	L 236	33	23.9.2003



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1991

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi

(91/226/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è d'uopo adottare misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che tale mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le prescrizioni tecniche cui devono soddisfare determinate categorie dei veicoli a motore e loro rimorchi ai sensi delle normative nazionali riguardano, fra l'altro, i sistemi antispruzzi di tali veicoli;

considerando che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse disposizioni per consentire, in particolare, l'applicazione a tutti i tipi di veicoli del procedimento di omologazione CEE, di cui alla direttiva del Consiglio 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che per migliorare la sicurezza stradale è importante che tutti i veicoli commerciali pesanti aventi una determinata velocità minima per costruzione, siano dotati di sistemi antispruzzi per trattenere l'acqua;

considerando che è auspicabile istituire una prova unitaria delle prestazioni di questi sistemi da effettuarsi al momento della loro installazione sui vari tipi di veicolo per compiere un passo decisivo verso il miglioramento della situazione; che per l'omologazione CEE dei dispositivi antispruzzi sono stati presi in considerazione i due tipi di dispositivi attualmente sul mercato, ossia quelli ad assorbimento di energia e quelli a separatore aria/acqua, e che è stato necessario prevedere due prove distinte secondo il tipo di dispositivo omologato;

considerando che, in base agli studi, alle ricerche e agli esperimenti attualmente in corso, si procederà quanto prima alla definizione di una prova per la valutazione delle prestazioni di veicoli muniti dei sistemi in questione;

⁽¹⁾ GU n. C 203 del 14. 8. 1990, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 92 e decisione del 13 marzo 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

▼B

considerando che gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che la formazione di spruzzi dipende anche dal tipo di superficie stradale, nonché dalla velocità e dalle caratteristiche aerodinamiche del veicolo;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi in base alle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro procede all'omologazione CEE di tutti i tipi di dispositivi destinati a limitare la formazione di spruzzi d'acqua provocata dai pneumatici dei veicoli in movimento, in appresso chiamati «dispositivi antispruzzi», che siano conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova dell'allegato II, tenendo conto delle definizioni date all'allegato I.

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE prende le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della produzione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. A tale scopo gli Stati membri applicano le prescrizioni di cui all'allegato IV.

Articolo 2

Per ogni tipo di dispositivo antispruzzi da loro omologato ai sensi dell'articolo 1, gli Stati membri attribuiscono al costruttore o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato II.

Gli Stati membri adottano le disposizioni utili per impedire l'uso di marchi che possano generare confusione tra dispositivi antispruzzi d'un tipo omologato ai sensi dell'articolo 1 e altri dispositivi antispruzzi.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato di dispositivi antispruzzi per motivi attinenti alla costruzione e alle prestazioni, se recano il marchio di omologazione CEE.

Tuttavia tale disposizione non osta a che uno Stato membro prenda siffatti provvedimenti per i dispositivi antispruzzi recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Lo Stato membro in questione informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione dei provvedimenti presi, precisando i motivi della sua decisione. Le disposizioni dell'articolo 5 sono ugualmente applicabili.

La non conformità con il tipo omologato ai sensi del secondo comma sussiste quando non vengono rispettate le prescrizioni dell'allegato II.

Articolo 4

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CEE compilate per ogni tipo di dispositivo antispruzzi che esse omologano o rifiutano di omologare.



Articolo 5

1. Se le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE accertano che alcuni dispositivi antispruzzi muniti di un certificato di conformità ad uno stesso tipo non sono conformi al tipo omologato da detto Stato, esse prendono i provvedimenti necessari per garantire che la conformità della fabbricazione al tipo omologato sia ripristinata. Esse informano le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti presi che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE.

Dette autorità prendono le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE già concessa, comunicando una copia del certificato di omologazione recante in stampatello la dicitura firmata e datata «REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE CEE», come pure i motivi del provvedimento.

3. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati cercheranno di comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle consultazioni appropriate al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 6

Ogni decisione di diniego o revoca dell'omologazione CEE o di divieto di immissione nel mercato o di uso, presa in base alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi d'impugnazione previsti dalla normativa vigente negli Stati membri e dei termini entro cui devono essere proposte le impugnazioni.

Articolo 7

Ai sensi della presente direttiva, si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore della categoria N ed ogni rimorchio delle categorie O, secondo le definizioni date a queste categorie nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono negare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale né negare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo per motivi attinenti ai sistemi antispruzzi, se questi sono montati conformemente alle disposizioni dell'allegato III e se i dispositivi antispruzzi di cui il veicolo è munito recano il marchio di omologazione CEE.

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura della direttiva 70/156/CEE.

▼B*Articolo 10*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ B**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

- ALLEGATO I: Definizioni
- ALLEGATO II: Prescrizioni relative all'omologazione CEE dei dispositivi antispruzzi
- Appendice 1: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo ad assorbitore d'energia
- Appendice 2: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo separatori aria/acqua
- Appendice 3: ► **M2** Scheda informativa riguardante l'omologazione CE di componenti ◀
- Appendice 4: Modello di scheda di omologazione CEE

▼ M2

- ALLEGATO III: Prescrizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto concerne l'installazione dei sistemi antispruzzi
- Appendice 1: Scheda informativa riguardante l'omologazione CE di un veicolo
- Appendice 2: Modello di scheda di omologazione CE di un veicolo

▼ B

- ALLEGATO IV: Conformità della produzione
Cessazione della produzione

▼ M2

- ALLEGATO V: Figure 1-9

▼B*ALLEGATO I***DEFINIZIONI**

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. *Sistema antispruzzi*

Sistema atto a ridurre la polverizzazione dell'acqua verso l'alto da parte dei pneumatici del veicolo in movimento. A seconda dei casi, il sistema anti-spruzzi è costituito da parafanghi, paraspruzzi, bordi esterni, muniti di un dispositivo antispruzzi.

2. *Parafango*

Elemento rigido o semirigido destinato ad arrestare gli spruzzi d'acqua proiettati dai pneumatici in movimento e a canalizzarli verso terra. Il parafango può, interamente o parzialmente, far parte integrante della carrozzeria o di altri elementi del veicolo come la parte inferiore della superficie di carico, ecc.

3. *Paraspruzzi*

Elemento flessibile fissato verticalmente dietro la ruota, sulla parte inferiore del telaio, della superficie di carico o sul parafango.

Esso deve anche ridurre il rischio che i pneumatici sollevino da terra piccoli oggetti ed in particolare ciottoli proiettandoli verso l'alto o lateralmente contro gli altri utenti della strada.

4. *Dispositivo antispruzzi*

Parte del sistema antispruzzi che può consistere in un:

4.1. *Separatore aria/acqua*

Elemento costitutivo del bordo esterno e/o del paraspruzzi, che lascia passare l'aria pur provocando una riduzione degli spruzzi di acqua nebulizzata.

4.2. *Assorbitore di energia*

Elemento facente parte del parafango e/o del paraspruzzi e/o del bordo esterno che assorbe l'energia degli spruzzi di acqua riducendo in tal modo gli spruzzi di acqua nebulizzata.

5. *Bordo esterno*

Elemento situato in un piano quasi verticale e parallelo al piano longitudinale del veicolo. Può far parte di un parafango o della carrozzeria del veicolo.

6. *Ruote sterzanti*

Le ruote azionate dal dispositivo di sterzo del veicolo.

7. *Asse autosterzante*

Asse imperniato su un punto centrale in modo da descrivere un arco orizzontale. Ai fini della presente direttiva, un asse autosterzante del tipo «imperniato» viene considerato e trattato come un asse munito di ruote sterzanti.

8. *Route autosterzanti*

Le route non azionate dal dispositivo di sterzo del veicolo che possono girare di un angolo non superiore a 20° in seguito all'attrito esercitato dal suolo.

▼M29. *Asse sollevabile*

L'asse quale è definito al punto 2.15 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE.

10. *Veicolo a vuoto*

Il veicolo in ordine di marcia quale è definito al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

▼ M211. *Battistrada*

La parte del pneumatico quale è definita al punto 2.8 dell'allegato II della direttiva 92/23/CEE.

▼ B12. *Tipo di dispositivo antispruzzi*

L'insieme dei dispositivi che hanno in comune le seguenti principali caratteristiche:

- il principio fisico adottato per ridurre gli spruzzi (ad assorbimento di energia dell'acqua, a separazione aria/acqua)
- i materiali
- la forma
- le dimensioni (nella misura in cui possono influire sul comportamento del materiale).

▼ M213. *Veicolo trattore per semirimorchi*

Il veicolo trattore quale è definito al punto 2.1.1.2.2. dell'allegato I della direttiva 97/27/CE.

14. *Massa massima a carico tecnicamente ammissibile*

La massa massima del veicolo quale è definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE.

15. *Tipo di veicolo*

I veicoli completi, incompleti o completati identici, per quanto concerne i dispositivi antispruzzi, con riguardo ai seguenti aspetti:

- tipo di dispositivo antispruzzi (installato sul veicolo),
- designazione del tipo di dispositivo antispruzzi stabilita dal costruttore.

▼B*ALLEGATO II***PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DEI DISPOSITIVI ANTISPRUZZI****0. Specifiche generali**

- 0.1. I dispositivi antispruzzi devono essere costruiti in modo da funzionare correttamente in caso di normale uso su strade bagnate. Inoltre essi non devono avere vizi di costruzione o difetti di fabbricazione, pregiudicanti il buon funzionamento.

1. Prove da svolgere

- 1.1. Secondo il principio fisico di funzionamento, i dispositivi antispruzzi sono sottoposti alle prove specifiche descritte nelle appendici 1 e 2 e devono rispettarne i risultati fissati al punto 4 di tali appendici.

▼M2**2. Domanda di omologazione CE di componenti**

- 2.1. A norma dell'articolo 7 della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo antispruzzi è presentata dal costruttore.
- 2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.
- 2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione vengono presentati:

quattro campioni: tre dei quali per le prove e un quarto da conservare a cura del laboratorio per eventuali controlli successivi. Il laboratorio può richiedere altri campioni.

2.4. Marcature

Ciascun campione deve recare in modo indelebile e chiaramente leggibile il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale e l'indicazione del tipo e deve essere provvisto dello spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CE di componenti.

3. Rilascio dell'omologazione CE di componenti

- 3.1. In caso di ottemperanza alle pertinenti prescrizioni, l'omologazione CE viene rilasciata a norma dell'articolo 10 della direttiva 2007/46/CE.
- 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 4.
- 3.3. A ciascun tipo omologato di dispositivo antispruzzi viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo antispruzzi.
- 3.4. Ogni dispositivo antispruzzi conforme ad un tipo omologato in applicazione della presente direttiva reca un marchio di omologazione CE di componenti. Tale marchio deve essere apposto sul dispositivo in modo indelebile e ben leggibile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.
- 3.5. Al marchio di omologazione va aggiunto il simbolo «A» per i dispositivi del tipo ad assorbimento di energia o «S» per quelli del tipo a separatore aria/acqua conformemente al punto 1.3 dell'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

▼ **M2***Appendice 1***Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo ad assorbitore d'energia**1. *Principio*

Scopo della presente prova è quello di quantificare la capacità di un dispositivo di trattenere l'acqua indirizzatagli contro con una serie di getti. L'apparecchio di prova è concepito in modo da riprodurre le condizioni di funzionamento del dispositivo montato su un veicolo con riferimento al volume ed alla velocità dell'acqua sollevata dal battistrada.

2. *Apparecchiatura*

Per una descrizione dell'apparecchiatura per la prova si rinvia alla figura 8 dell'allegato V.

3. *Condizioni di prova*

- 3.1. Le prove devono essere effettuate in una stanza chiusa in condizioni di aria ferma.
- 3.2. La temperatura ambiente e la temperatura dei campioni deve essere pari a $21 (\pm 3) ^\circ\text{C}$.
- 3.3. Va utilizzata acqua deionizzata.
- 3.4. I campioni devono essere inumiditi prima di ogni prova.

4. *Procedura*

- 4.1. Fissare un campione del dispositivo da collaudare largo $500 (+ 0/- 5)$ mm e alto 750 mm sul supporto verticale dell'apparecchiatura per la prova, assicurandosi che il campione sia collocato entro i limiti del collettore e che non vi sia alcun ostacolo che possa deviare l'acqua, sia prima che dopo l'impatto.
- 4.2. Regolare la portata dell'acqua a $0,675 (+/- 0,01)$ l/s e dirigerne un minimo di 90 l e un massimo di 120 l sul campione da una distanza, misurata orizzontalmente, di $500 (+/- 2)$ mm (figura 8 dell'allegato V).
- 4.3. Far colare l'acqua dal campione nel collettore. Calcolare la percentuale di acqua raccolta rispetto alla quantità di acqua spruzzata.
- 4.4. Effettuare per cinque volte la prova sul campione conformemente ai punti 4.2 e 4.3. Calcolare la percentuale media della serie di cinque prove.

5. *Risultati*

- 5.1. La percentuale media di cui al punto 4.4 deve essere pari o superiore al 70 %.
- 5.2. Se nella serie di cinque prove la percentuale più alta e quella più bassa dell'acqua raccolta differiscono dalla percentuale media di più del 5 %, la serie di cinque prove deve essere ripetuta.

L'omologazione è rifiutata se nella seconda serie di cinque prove tali valori estremi si discostano nuovamente di oltre il 5 % rispetto alla percentuale media e se il valore più basso non soddisfa il requisito di cui al punto 5.1.

- 5.3. Verificare se il posizionamento verticale del dispositivo influisce sui risultati ottenuti. In caso affermativo, la procedura descritta dal punto 4.1 al punto 4.4 deve essere ripetuta nelle posizioni nelle quali si rilevano la maggiore e la minore percentuale di acqua raccolta; rimangono d'applicazione le prescrizioni di cui al punto 5.2.

Si utilizza quindi la media dei singoli risultati per ottenere la percentuale media. Questa deve essere pari o superiore al 70 %.

▼ **M2***Appendice 2***Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo separatori aria/acqua**1. *Principio*

Questa prova ha lo scopo di determinare l'efficacia di un materiale poroso destinato a trattenere l'acqua con cui è stato irrorato mediante un polverizzatore a pressione aria/acqua.

L'attrezzatura utilizzata per la prova deve simulare le condizioni cui sarebbe sottoposto il materiale, per quanto concerne volume e velocità degli spruzzi d'acqua prodotti dai pneumatici, se fosse montato su un veicolo.

2. *Apparecchiatura*

Per una descrizione dell'apparecchiatura per la prova si rinvia alla figura 9 dell'allegato V.

3. *Condizioni di prova*

- 3.1. Le prove devono essere effettuate in una stanza chiusa in condizioni di aria ferma.
- 3.2. La temperatura ambiente e la temperatura dei campioni deve essere pari a $21 (\pm 3) ^\circ\text{C}$.
- 3.3. Deve essere utilizzata acqua deionizzata.
- 3.4. I campioni devono essere inumiditi prima di ogni prova.

4. *Procedura*

- 4.1. Fissare verticalmente nell'apparecchiatura di prova un campione di 305×100 mm, verificare che non esista uno spazio vuoto fra il campione e la piastra superiore ricurva e che il collettore sia posizionato correttamente. Riempire il serbatoio del polverizzatore con $1 \pm 0,005$ litri d'acqua e collocarlo come indicato nella figura.
 - 4.2. Il polverizzatore deve essere regolato nel modo seguente:
pressione (pressione del polverizzatore): $5 \text{ bar} + 10 \%/ - 0 \%$,
flusso: $1 \text{ litro/minute} \pm 5 \text{ secondi}$,
polverizzazione: circolare, 50 ± 5 mm in diametro a 200 ± 5 mm dal campione; ugello di $5 \pm 0,1$ mm in diametro.
 - 4.3. Polverizzare fino a quando non vi sia più nebulizzazione di acqua ed annotare il tempo impiegato. Lasciare che l'acqua scorra dal campione nel collettore per 60 secondi e misurare il volume di acqua raccolta. Misurare la quantità di acqua restante nel serbatoio del polverizzatore. Calcolare la percentuale del volume di acqua raccolta rispetto al volume di acqua polverizzata.
 - 4.4. Effettuare per cinque volte la prova e calcolare la percentuale media della quantità raccolta. Controllare prima di ogni prova che il collettore, il serbatoio del polverizzatore e il recipiente di misura siano asciutti.
5. *Risultati*
- 5.1. La percentuale media di cui al punto 4.4. deve essere pari o superiore all'85 %.
 - 5.2. Se nella serie di cinque prove la percentuale più alta e quella più bassa dell'acqua raccolta differiscono dalla percentuale media di più del 5 %, la serie di cinque prove deve essere ripetuta. L'omologazione è rifiutata se nella seconda serie di cinque prove tali valori estremi si discostano nuovamente di oltre il 5 % rispetto alla percentuale media e se il valore più basso non soddisfa il requisito di cui al punto 5.1.
 - 5.3. Quando il posizionamento verticale del dispositivo influisce sui risultati ottenuti, la procedura descritta dal punto 4.1. al punto 4.4. deve essere ripetuta nelle posizioni nelle quali si rilevano la maggiore e la minore percentuale di acqua raccolta; rimangono d'applicazione le prescrizioni di cui al punto 5.2.

Le prescrizioni di cui al punto 5.1. rimangono d'applicazione per l'indicazione dei risultati di ciascuna prova.

▼ M2*Appendice 3***Scheda informativa n. ... riguardante l'omologazione CE di dispositivi antispruzzi (direttiva 91/226/CEE)**

Se del caso, le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

Nel caso in cui sistemi, componenti o entità tecniche comprendano funzioni controllate elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0. DATI GENERALI

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per componenti ed entità tecniche, ubicazione e modalità di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

- 1.1. Descrizione tecnica del dispositivo antispruzzi precisandone il principio fisico di funzionamento e la pertinente prova cui deve essere sottoposto:
- 1.2. Materiali impiegati:
- 1.3. Disegni sufficientemente particolareggiati e in una scala idonea a consentire l'identificazione. Il disegno deve indicare lo spazio destinato all'apposizione del marchio di omologazione CE:

Data

Firma

▼ **M2***Appendice 4*

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione CE
- l'estensione dell'omologazione CE
- il rifiuto dell'omologazione CE
- la revoca dell'omologazione CE

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ con riferimento alla direttiva 91/226/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/19/UE della Commissione. ⁽²⁾

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽³⁾:
 - 0.3.1. Ubicazione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽⁴⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per componenti ed entità tecniche, ubicazione e modalità di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. È allegato l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità competente, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.

⁽²⁾ GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17.

⁽³⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (esempio: ABC??123??).

⁽⁴⁾ Definita nell'allegato II A della direttiva 2007/46/CE.

▼ M2

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ... riguardante l'omologazione di dispositivi antispruzzi con riferimento alla direttiva 91/226/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/19/UE

1. Altre informazioni
 - 1.1. Principio di funzionamento del dispositivo: ad assorbimento di energia/separatore aria/acqua ⁽¹⁾:
 - 1.2. Caratteristiche dei dispositivi antispruzzi (breve descrizione, marchio di fabbrica o denominazione, numero o numeri):
5. Eventuali osservazioni:

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.

▼B*ALLEGATO III***PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISPRUZZI****▼M2**

CAMPO DI APPLICAZIONE

- 0.1. I veicoli delle categorie N e O, ad eccezione dei veicoli fuoristrada quali sono definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, sono muniti, in fase di fabbricazione o successivamente, di sistemi antispruzzi in modo da rispettare le prescrizioni del presente allegato. Per i veicoli telaio-cabina tali prescrizioni possono essere applicate unicamente alle ruote coperte dalla cabina.

Su richiesta del costruttore, per i veicoli delle categorie N1 e N2 con massa massima a carico ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, le prescrizioni della direttiva 78/549/CEE ⁽¹⁾ possono essere applicate in alternativa alle prescrizioni della presente direttiva.

- 0.2. Le prescrizioni di cui al presente allegato relative ai dispositivi anti-spruzzi definiti al punto 4 dell'allegato I non sono obbligatorie per i veicoli delle categorie N, O₁ e O₂ con massa massima a carico ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, i veicoli telaio-cabina, i veicoli non carrozzati, né i veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi sarebbe incompatibile con il loro impiego. Tuttavia, se tali dispositivi sono montati sui suddetti veicoli, debbono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

▼B

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

- 1.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione del sistema antispruzzi viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.
- 1.2. Essa è accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia, e corredata dalle indicazioni seguenti:
- 1.2.1. una descrizione tecnica del sistema antispruzzi nonché uno o più disegni sufficientemente dettagliati ad una scala appropriata che consenta l'identificazione.
- 1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, munito del sistema antispruzzi.

OMOLOGAZIONE CEE

2. Alla scheda di omologazione CEE va allegata una scheda conforme al modello indicato nell'appendice.

PRESCRIZIONI GENERALI

3. **Assi**3.1. *Assi sollevabili*

Se un veicolo è munito di uno o più assi sollevabili, il sistema anti-spruzzi deve coprire tutte le ruote quando l'asse è abbassato e le ruote a contatto con il manto stradale quando l'asse è sollevato.

3.2. *Assi autosterzanti*

Se un veicolo è munito di un asse autosterzante, il sistema anti-spruzzi deve soddisfare alle condizioni applicabili agli assi muniti di ruote non sterzanti se è montato sulla parte ruotante. Se non è montato su tale parte, esso deve soddisfare le condizioni applicabili agli assi muniti di ruote sterzanti.

⁽¹⁾ GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45.

▼M2**4. Posizione del bordo esterno**

La distanza «c» tra il piano longitudinale tangente al lato esterno del pneumatico, escluso un eventuale rigonfiamento del pneumatico a contatto con il suolo, e lo spigolo interno del bordo non deve superare i 100 mm (figure 1a e 1b dell'allegato V).

▼B**5. Condizioni del veicolo**

Per i controlli sull'osservanza delle disposizioni della presente direttiva il veicolo deve essere nelle condizioni seguenti:

- a) deve essere scarico e le ruote devono essere disposte in posizione diritta;
- b) nel caso dei semirimorchi le superfici di carico devono essere orizzontali;
- c) la pressione dei pneumatici deve essere quella normale.

6. Sistema antispruzzi

- 6.1. I sistemi antispruzzi devono soddisfare le specifiche di cui ai punti 7 o 9.
- 6.2. I sistemi antispruzzi delle ruote non sterzanti o autosterzanti, coperte dal pavimento della carrozzeria o dalla parte inferiore della superficie di carico, devono soddisfare le specifiche di cui ai punti 7 o 9 ovvero le specifiche di cui al punto 8.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7. Prescrizioni concernenti i sistemi antispruzzi del tipo ad assorbitori di energia per gli assi muniti di ruote sterzanti oppure autosterzanti o non sterzanti**7.1. Parafanghi****▼M2**

7.1.1. I parafanghi devono coprire la zona immediatamente superiore, anteriore e posteriore del pneumatico o dei pneumatici, nel modo seguente:

- a) nel caso di un asse singolo o di assi multipli, l'estremità anteriore C deve estendersi sino ad una linea O-Z che formi con l'orizzontale un angolo θ non superiore a 45°.

L'estremità posteriore (figura 2 dell'allegato V) deve estendersi verso il basso in modo da rimanere al massimo a 100 mm al di sopra della linea orizzontale passante per il centro della ruota;

- b) nel caso di assi multipli l'angolo θ si riferisce esclusivamente all'asse anteriore e la prescrizione relativa all'altezza dell'estremità posteriore si applica unicamente all'asse posteriore;
- c) la larghezza totale «q» (figura 1a dell'allegato V) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire la larghezza «b» del pneumatico o l'intera larghezza «t» di due pneumatici nel caso di ruote gemelle, tenendo conto delle condizioni estreme dell'unità pneumatico/ruota specificate dal costruttore. Le dimensioni «b» e «t» sono misurate all'altezza del mozzo, senza tener conto di eventuali iscrizioni, nervature, cordoni di protezione, ecc., sui fianchi dei pneumatici.

▼B

7.1.2. Il lato frontale della parte posteriore del parafango deve essere munito di un dispositivo antispruzzi conforme alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 1. Tale dispositivo deve ricoprire l'interno del parafango sino all'intersezione con la linea retta passante dal centro della ruota ed inclinata di almeno 30° rispetto all'orizzontale (figura 3).

▼M2

7.1.3. Se i parafanghi sono costituiti da più elementi, questi, quando sono montati, non devono presentare alcuna apertura che consenta l'eventuale fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in movimento. Tale prescrizione si considera soddisfatta se, sia che il veicolo sia carico o scarico, qualsiasi getto radiale che fuoriesca dal centro della ruota sull'intera

▼ M2

larghezza del battistrada del pneumatico ed entro lo spazio coperto dal parafrangente colpisce sempre una parte del dispositivo antispruzzi.

▼ B

7.2. *Bordi esterni*

▼ M2

7.2.1. Nel caso di assi singoli l'estremità inferiore del bordo esterno non può essere posizionata ad una distanza, e con un raggio misurato dal centro del pneumatico, inferiore ai valori che seguono, tranne alle estremità più basse che possono essere arrotondate (figura 2 dell'allegato V).

Sospensione pneumatica:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| <p>a) assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti:
 a partire dal profilo anteriore (verso la parte anteriore del veicolo) (estremità C)
 sino al profilo posteriore (verso il retro del veicolo) (estremità A)</p> | } | $R_v \leq 1,5 R$ |
| <p>b) assi muniti di ruote non sterzanti:
 a partire dal profilo anteriore (estremità C)
 sino al profilo posteriore (estremità A)</p> | } | $R_v \leq 1,25 R$ |

Sospensione meccanica:

- a) caso generale } $R_v \leq 1,8 R$
- b) ruote non sterzanti per veicoli con massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 t } $R_v \leq 1,5 R$

è il raggio del pneumatico montato sul veicolo ed R_v la distanza radiale a cui si trova il profilo inferiore del bordo esterno.

7.2.2. Nel caso di assi multipli le prescrizioni di cui al punto 7.2.1. non si applicano tra i piani trasversali verticali passanti per il centro del primo e dell'ultimo asse in cui il bordo esterno potrebbe essere diritto per garantire la continuità del dispositivo antispruzzi (figura 4 dell'allegato V).

7.2.3. La distanza tra l'estremità superiore e l'estremità inferiore del dispositivo antispruzzi (parafanghi e bordo esterno) misurata in qualunque sezione perpendicolare al parafrangente (cfr. figure 1b e 2 dell'allegato V) deve estendersi per non meno di 45 mm a tutti i punti al di là di una linea verticale passante attraverso il centro della ruota o della prima ruota nel caso di assi multipli. Tale misura può essere gradualmente ridotta davanti a questa linea.

▼ B

7.2.4. Quando il veicolo è in movimento, nei bordi esterni o fra i bordi esterni e le altre parti del parafrangente non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di proiezioni.

▼ M2

7.2.5. Le prescrizioni di cui ai punti 7.2.3 e 7.2.4 possono non essere rispettate puntualmente allorché il bordo è costituito da diversi elementi aventi un movimento relativo.

7.2.6. Le motrici (trattori per semirimorchio) a telaio ribassato a carico (definito al punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978), quelle cioè che possono presentare un'altezza del perno di aggancio rispetto al suolo inferiore o uguale a 1 100 mm, possono essere concepite in modo da derogare alle prescrizioni di cui ai punti 7.1.1, lettera a), 7.1.3 e 7.2.4. In questo modo i parafrangenti e i bordi esterni potranno non ricoprire la zona situata immediatamente sopra i pneumatici degli assi posteriori, quando queste motrici sono agganciate a un semirimorchio, al fine di evitare la distruzione del sistema antispruzzi. Tuttavia, i parafrangenti e i bordi esterni di questi veicoli devono soddisfare le prescrizioni di cui ai precedenti punti nei settori situati oltre 60° dalla linea verticale passante per il centro della ruota, davanti e dietro questi pneumatici.

▼M2

I suddetti veicoli devono essere pertanto concepiti in modo da soddisfare le prescrizioni di cui al primo comma nel momento in cui circolano senza semirimorchio.

Per poter ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, i parafanghi e i bordi esterni possono, per esempio, comportare una parte amovibile.

▼B7.3. *Paraspruzzi***▼M2**

7.3.1. La larghezza dei paraspruzzi deve essere conforme a quanto previsto per «q» al punto 7.1.1, lettera c), tranne quando il paraspruzzi sia collocato internamente al parafrango, nel qual caso deve essere almeno uguale alla larghezza del battistrada del pneumatico.

La larghezza della parte del paraspruzzi posta al di sotto del parafrango deve soddisfare la condizione stabilita nel presente punto con una tolleranza di 10 mm su ciascun lato.

▼B

7.3.2. L'orientamento del paraspruzzi deve essere approssimativamente verticale.

▼M2

7.3.3. L'altezza massima dell'orlo inferiore non deve superare i 200 mm (figura 3 dell'allegato V).

Questa distanza è aumentata a 300 mm per l'asse posteriore quando la distanza radiale del profilo inferiore del bordo esterno, Rv, non supera la lunghezza del raggio dei pneumatici montati sulle ruote dell'asse considerato.

L'altezza massima dell'orlo inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo può essere elevata fino a 300 mm se il costruttore lo giudica tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione.

▼B

7.3.4. Il paraspruzzi non deve distare più di 300 mm dall'estremità posteriore del pneumatico, in misura orizzontale.

7.3.5. Nel caso di assi multipli in cui la distanza «d» tra i pneumatici di assi adiacenti è inferiore a 250 mm, devono essere dotate di paraspruzzi soltanto le ruote posteriori. Quando tale distanza «d» è uguale o superiore a 250 mm, occorre fissare un paraspruzzi dietro ogni ruota ►M2 [figura 4 dell'allegato V] ◄.

7.3.6. Applicando al paraspruzzi, ad una distanza di 50 mm dalla loro estremità inferiore, una forza di 3 N per ogni 100 mm di larghezza, la flessione che si verifica verso il retro non deve superare i 100 mm.

7.3.7. Tutta la superficie anteriore della parte del paraspruzzi avente le dimensioni minime richieste deve essere munita di un dispositivo antispruzzi conforme alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 1.

7.3.8. Fra il bordo inferiore posteriore del parafrango ed il paraspruzzi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi.

7.3.9. Quando il dispositivo antispruzzi risponde alle specifiche relative al paraspruzzi (punto 7.3), non è necessario che venga installato un altro paraspruzzi.

8. Prescrizioni applicabili ai sistemi antispruzzi dotati di dispositivi antispruzzi assorbitori di energia per gli assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti (vedi punto 6.2)

8.1. *Parafranghi*

8.1.1. I parafranghi devono coprire la zona che si trova immediatamente al di sopra del pneumatico o dei pneumatici. Le estremità anteriore e posteriore devono estendersi almeno fino al piano orizzontale tangente al bordo superiore del pneumatico o dei pneumatici (figura 5). Tuttavia, l'estremità posteriore può essere sostituita dal paraspruzzi che, in questo caso, deve estendersi fino alla parte superiore del parafrango (o dell'elemento equivalente).

8.1.2. Tutta la parte interna posteriore del parafrango deve essere munita di un dispositivo antispruzzi che risponda alle prescrizioni dell'allegato II, appendice 1.

▼B8.2. *Bordi esterni*

8.2.1. Nel caso di assi singoli o di assi multipli in cui la distanza fra i pneumatici adiacenti è superiore o uguale a 250 mm, il bordo esterno deve coprire lo spazio compreso fra la parte bassa della parte superiore del parafrangente ed una retta formata dalla tangente al bordo superiore del pneumatico o dei pneumatici e fra il piano verticale formato dalla tangente alla parte anteriore del pneumatico e il parafrangente o il paraspruzzi collocato dietro la ruota o le ruote [figura 5b)].

Nel caso di assi multipli, ogni ruota dovrà essere provvista di bordo esterno.

8.2.2. Fra il bordo esterno e la parte inferiore del parafrangente non dovrà esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi.

8.2.3. Quando i paraspruzzi non sono installati dietro ogni ruota (vedi punto 7.3.5), il bordo esterno deve estendersi ininterrottamente dal bordo esterno del paraspruzzi al piano verticale tangente al punto più avanzato del pneumatico [vedi figura 5a)] del primo asse.

8.2.4. Tutta la superficie interna del bordo esterno, di altezza non inferiore a 100 mm, deve essere munita di un dispositivo antispruzzi assorbitore di energia conforme alle prescrizioni dell'allegato II.

8.3. *Paraspruzzi*

I paraspruzzi devono estendersi sino alla parte inferiore del parafrangente ed essere conformi alle prescrizioni dei punti 7.3.1-7.3.9.

9. **Prescrizioni applicabili ai sistemi antispruzzi muniti di dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti**9.1. *Parafanghi*

9.1.1. I parafanghi devono essere conformi al punto 7.1.1. c).

9.1.2. I parafanghi per assi singoli o multipli in cui la distanza tra i pneumatici di assi adiacenti è superiore a 300 mm devono essere conformi anche al punto 7.1.1. a).

9.1.3. Nel caso di assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici di assi adiacenti non è superiore a 300 mm, i parafanghi devono essere conformi anche al modello della figura 7.

9.2. *Bordi esterni*

9.2.1. I profili inferiori dei bordi esterni devono essere muniti di dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II.

9.2.2. Nel caso di assi singoli o multipli in cui la distanza tra pneumatici di assi adiacenti supera i 300 mm, l'estremità inferiore del dispositivo antispruzzi applicato sul bordo esterno deve rispettare le seguenti dimensioni massime ed il seguente raggio misurato dal centro della ruota (figure 6 e 7):

- | | | |
|---|---|-------------------|
| <p>a) Assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a partire dal profilo anteriore (nel senso del veicolo) (estremità C a 30°)</p> <p style="padding-left: 20px;">fino al profilo posteriore (nel senso del veicolo) (estremità A a 100 mm)</p> | } | $R_v \leq 1,05 R$ |
| <p>b) Assi muniti di ruote non sterzanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a partire dal profilo anteriore (estremità C a 20°)</p> <p style="padding-left: 20px;">fino al profilo posteriore (estremità A a 100 mm)</p> | } | $R_v \leq 1,00 R$ |

▼B

dove R = raggio del pneumatico montato sul veicolo;
 R_v = distanza radiale a partire dall'estremità inferiore del bordo esterno al centro della ruota.

- 9.2.3. Nel caso di assi multipli in cui la distanza fra i pneumatici di assi adiacenti non è superiore a 300 mm, i bordi esterni situati negli spazi fra gli assi devono avere la forma specificata al punto 9.1.3 ed estendersi verso il basso in modo da non distare più di 100 mm dall'orizzontale passante per il centro delle ruote (vedi figura 7).
- 9.2.4. La profondità del bordo esterno non deve essere inferiore a 45 mm nella parte posteriore rispetto alla verticale tracciata per il centro della ruota e può gradualmente ridursi nella parte anteriore.
- 9.2.5. Nei bordi esterni o fra i bordi esterni e i parafanghi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi.
- 9.3. *Paraspruzzi*
- 9.3.1. I paraspruzzi devono essere:
- a) conformi al punto 7.3 (figura 3) oppure
 - b) conformi ai punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8 e 9.3.2 (figura 6).
- 9.3.2. I dispositivi antispruzzi conformi alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 2 devono essere applicati ai paraspruzzi di cui al punto 9.3.1.
- b) almeno lungo tutto il profilo.

▼M2

- 9.3.2.1. L'estremità inferiore del dispositivo antispruzzi non deve distare da terra più di 200 mm.

L'altezza massima dell'orlo inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo può essere elevata fino a 300 mm se il costruttore lo giudica tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione.

▼B

- 9.3.2.2. Il dispositivo antispruzzi deve avere un'altezza di almeno 100 mm.
- 9.3.2.3. Il paraspruzzi di cui al punto 9.3.1. b), esclusa la parte inferiore comprendente il dispositivo antispruzzo non deve flettersi verso il retro per più di 100 mm se sottoposto ad una forza di 3 N per ogni 100 mm di larghezza dei paraspruzzi misurata all'intersezione del dispositivo antispruzzi nella sua posizione d'impiego, applicata ad una distanza di 50 mm al di sopra dell'orlo inferiore del paraspruzzi.
- 9.3.3. Il paraspruzzi non deve distare, sull'orizzontale, più di 200 mm dal bordo posteriore del pneumatico.

▼M2

10. **Nel caso di assi multipli, il sistema antispruzzi di un asse che non è quello più arretrato del gruppo può non ricoprire l'intera larghezza del battistrada del pneumatico quando c'è la possibilità d'interferenza tra il sistema antispruzzi e la struttura degli assi o della sospensione o del carrello.**

▼ **M2***Appendice 1***SCHEDA INFORMATIVA N. ... RIGUARDANTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISPRUZZI (DIRETTIVA 91/226/CEE, MODIFICATA DA ULTIMO DALLA DIRETTIVA 2010/19/UE) ⁽¹⁾**

(Per le note esplicative si rinvia all'allegato I della direttiva 2007/46/CE)

Se del caso, le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

Nel caso in cui sistemi, componenti o entità tecniche comprendano funzioni controllate elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Nomi commerciali (se disponibili):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b):

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ^(c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3. Numero di assi e di ruote:

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemelle:

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

2. MASSE E DIMENSIONI ^(f) ^(g)

(in kg e mm) (riferirsi eventualmente ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ^(g) ⁽¹⁾:

2.6. Massa in ordine di marcia (massima e minima per ogni variante)

Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia e con dispositivo di traino, se fornito dal costruttore e se il veicolo è un trattore di categoria diversa dalla categoria M₁, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di traino se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, conducente e accompagnatore per gli autobus di linea e gran turismo muniti dell'apposito sedile) ^(h) (massima e minima per ogni variante):

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ⁽¹⁾ ⁽³⁾:

9. CARROZZERIA

9.20. Dispositivo antispruzzo

9.20.0. Presenza: sì/no/incompleto ⁽¹⁾

9.20.1. Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo anti-spruzzi e i suoi elementi:

⁽¹⁾ Per i veicoli delle categorie N1 e N2 con massa massima a carico ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, in virtù della deroga di cui al punto 0.1. dell'allegato III della presente direttiva può essere utilizzata la scheda informativa di cui all'allegato II della direttiva 78/549/CEE.

▼ M2

9.20.2. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e del suo posizionamento sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell'allegato V della direttiva 91/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:

9.20.3. Numero o numeri di omologazione dell'eventuale dispositivo o degli eventuali dispositivi antispruzzi:

Data e numero di pratica

▼ **M2***Appendice 2*

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione CE ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione CE ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione CE ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione CE ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ con riferimento alla direttiva 91/226/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/19/UE della Commissione. ⁽¹⁾

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
 - 0.3.1. Ubicazione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽²⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per componenti ed entità tecniche, ubicazione e modalità di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. È allegato l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità competente, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: “?” (esempio: ABC??123??).

⁽³⁾ Definita nell'allegato II A della direttiva 2007/46/CE.

▼ M2

Addendum

**ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE N. ... RIGUARDANTE
L'OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO CON RIFERIMENTO ALLA
DIRETTIVA 91/226/CEE MODIFICATA DA ULTIMO DALLA
DIRETTIVA 2010/19/UE**

1. Altre informazioni:
 - 1.1. Caratteristiche dei dispositivi antispruzzi (tipo, breve descrizione, marchio di fabbrica o denominazione e numeri di omologazione dei componenti):
5. Eventuali osservazioni:

*ALLEGATO IV***CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE****CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE****1. Conformità della produzione**

- 1.1. Ogni dispositivo antispruzzi recante il marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato. L'autorità che concede il marchio CEE conserva un esemplare che, unitamente alla scheda di omologazione CEE, può essere usato per stabilire se i dispositivi commercializzati recanti il marchio di omologazione CEE rispondono ai requisiti richiesti.
- 1.2. Un tipo di dispositivo è definito dal modello e dai documenti descrittivi depositati al momento della domanda di omologazione CEE. Possono essere considerati appartenenti allo stesso tipo quei dispositivi le cui caratteristiche siano identiche a quelle del dispositivo modello e le cui altre componenti non differiscano da quelle del modello tranne che per varianti che non abbiano alcun effetto sulle proprietà specificate nel presente allegato.
- 1.3. Il fabbricante effettua periodici controlli per garantire la conformità della produzione al tipo omologato.

A tal fine il fabbricante deve:

 - disporre di un laboratorio attrezzato che consenta di effettuare le prove essenziali;
 - fare effettuare le prove di conformità della produzione da un laboratorio autorizzato.

I risultati dei controlli di conformità della produzione sono messi a disposizione dalle autorità competenti per almeno un anno.
- 1.4. Inoltre, l'autorità competente può effettuare dei controlli mediante campionamento.
- 1.5. La conformità della produzione al tipo di dispositivo omologato è controllata nelle condizioni e conformemente ai metodi di cui all'allegato II.

A richiesta delle autorità che hanno concesso l'omologazione, i fabbricanti mettono a loro disposizione i dispositivi del tipo precedentemente omologato per effettuare le prove o i controlli di conformità.
- 1.6. La produzione è ritenuta conforme se, su dieci campioni prelevati a caso, nove sono conformi alle specifiche del punto 4 delle appendici 1 e 2 dell'allegato II.
- 1.7. Se non si verifica la condizione del punto 1.6, si esamina un nuovo campione di dieci unità prelevate a caso.

La media di tutte le misure effettuate deve soddisfare alle specifiche del punto 4 delle appendici 1 e 2 dell'allegato II e nessuna misura singola deve essere inferiore al 95 % di dette specifiche.

2. Cessazione della produzione

Il detentore di un'omologazione CEE che cessa la produzione ne informa immediatamente le autorità competenti.


▼ M2

ALLEGATO V

FIGURE

Figura 1a

Larghezza «q» del parafango «a» e posizione del bordo laterale «j»



Nota I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.

Figura 1b


Esempio di misurazione del bordo esterno



▼ M2

Figura 2

Dimensioni del parafango e del bordo esterno




Nota

1. I numeri indicati si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2. T: estensione del parafango.

Figura 3

Posizione del parafango e dei paraspruzzi




Nota I numeri indicati si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.

▼ M2

Figura 4

Schema di installazione di un sistema antispruzzi (parafango, paraspruzzi, bordo esterno) munito di dispositivi antispruzzi (assorbitori di energia) per assi multipli




▼ M2


Figura 5

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (assorbitori di energia) per assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti

(Allegato III, punti 6.2 e 8)



a) Assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici è inferiore a 250 mm




b) Assi semplici o assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è inferiore a 250 mm

▼M2

Figura 6

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (separatori aria/acqua) per assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti o non sterzanti




Nota

1. I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2. T: estensione del parafango.

Figura 7

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (parafanghi, paraspruzzi, bordi esterni) per assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è superiore a 300 mm




$d \geq 250$; paraspruzzi necessario

Nota

1. I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2. T: estensione del parafango.

▼ **M2**

Figura 8

Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi assorbitori di energia*(Allegato II, Appendice I)**Nota*

- A = Acqua alimentata dalla pompa
 B = Flusso verso il serbatoio del collettore
 C = Collettore con le seguenti dimensioni interne: lunghezza 500 (+5/- 0) mm, larghezza 75 (+2/- 0) mm
 D = Tubo in acciaio inossidabile con diametro esterno di 54 mm, spessore della parete 1,2 (+/- 0,12) mm, ruvidezza della superficie interna ed esterna Ra compresa tra 0,4 e 0,8 µm
 E = 12 fori cilindrici forati radialmente con bordi regolari privi di bavature, il cui diametro, misurato all'interno e all'esterno del tubo, è di 1,68 (+0,010/- 0) mm
 F = Campione per la prova di 500 (+0/- 5) mm di larghezza

G = piastra piatta rigida

Tutte le dimensioni lineari sono espresse in millimetri.

▼ M2

Figura 9

Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua

(Allegato II, Appendice 2)

